COMUNE DI RASSA

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 1 – PREMESSA

Con il presente bando il Comune di Rassa intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020";
Considerato che all'Allegato 2 del sopracitato Decreto il Comune di Rassa risulta assegnatario di un contributo di € 8.535,00 per l'anno finanziario 2022;
Considerate la nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2024 con cui si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per le annualità 2025- 2026- 2027;

COMUNE DI RASSA

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Rassa, ammonta ad € 8.535,00 (ottomilacinquecentotrentacinque/00)

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile totale La spesa complessiva massima ammissibile a contributo non può superare comunque euro 12.000,00 (Dodicimila/00) ed il contributo erogabile è previsto nell' importo massimo di € 2.000,00 per ciascuna impresa candidata e ammessa, salva la fattispecie del terzo comma del presente articolo;

In caso di domande superiori al budget disponibile, il contributo verrà ridotto in proporzione.
In caso di avanzo dei fondi, gli stessi saranno ripartiti tra tutte le imprese aderenti al bando, in misura proporzionale rispetto alla spesa
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

a) Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale – agricolo con sede nel Comune di Rassa identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti:

- piccole e micro imprese in ambito commerciale, artigianale e agricolo (per lo svolgimento di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola) che svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Rassa, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

- piccole e micro imprese in ambito commerciale, artigianale e agricolo (per lo svolgimento di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola) che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- piccole e micro imprese in ambito commerciale, artigianale e agricolo (per lo svolgimento di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola) che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs;
- con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali e le entrate patrimoniali;

b) Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco.
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone.
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- avvio di nuove attività del commercio, dell'artigianato, della ristorazione, della forestazione e dell'agricoltura (per lo svolgimento di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola) oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- rilancio/ incremento di attività già esistenti del commercio, dell'artigianato, della ristorazione, della forestazione e dell'agricoltura (per lo svolgimento di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola);
- adeguamento strutturale, organizzativo – migliorativo ed operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei

lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);

- organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno del perimetro del territorio del Comune di Rassa.
Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

A. Spese in conto capitale:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;

Macchinari, attrezzature ed apparecchiature varie, comprese le spese di installazione strettamente collegate

- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

B. Spese di parte corrente:

- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.
L'investimento minimo ammissibile è di € 1.000,00 (mille/00).

COMUNE DI RASSA

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto ed i cui preventivi di spesa decorrano a partire dalla data 28/02/2025 e fino al termine previsto per la presentazione della domanda di contributo 30/06/2025.
È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Rassa all'indirizzo https://www.comune.rassa.vc.it

Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:

- Allegato A valido per la richiesta di finanziamento compilato in tutte le sue parti e con descrizione interventi

La domanda di finanziamento potrà inoltre contenere l'esplicitazione di:

- eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale;
- eventuali effetti "non economici" degli interventi (risparmio energetico per la sede dell'attività, valorizzazione ambientale, incremento dell'occupazione, presenza di personale svantaggiato);

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 12.00 del giorno 30/06/2025** attraverso una delle seguenti modalità:

- modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune Rassa, Via G. Marconi n. 34 negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telematica inviando tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC rassa@cert.ruparpiemonte.it ;
- posta raccomandata A/R con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Rassa, Via G. Marconi n. 34 (VC): non saranno comunque prese in considerazione le richieste pervenute oltre le ore 12.00 del 30/06/2025;

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;

- presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Rassa non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, saranno curati direttamente da una commissione appositamente nominata formata da tre membri.
Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 6 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente, su mandato della Commissione, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio.
La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
La graduatoria sarà pubblicata entro il termine massimo di 30 giorni. A partire dalla data di pubblicazione l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

Art. 8 – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

La rendicontazione delle spese sostenute sarà a cura del soggetto beneficiario trasmessa, attraverso la presentazione al Comune Rassa, in modalità cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rassa in Via G. Marconi n.34 oppure in modalità telematica certificata all'indirizzo PEC rassa@cert.ruparpiemonte.it entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, quindi entro il ***30.07.2025***:

- copia delle fatture, sulle quali dovrà essere apposta, anche a mano, la seguente dicitura "Spesa sostenuta con il contributo del Comune di Rassa";
- copia delle contabili bancarie che attestano l'effettivo pagamento delle fatture;
- fotocopia di eventuali assegni utilizzati per i pagamenti (NO matrice);

- copia dell'estratto conto dal quale si evince l'effettiva uscita del pagamento;

Qualora in fase di controllo della rendicontazione delle spese il Comune riscontrasse:

a) una riduzione dell'investimento effettuato rispetto a quello approvato;
b) una irregolarità degli obblighi contributivi attestata dal DURC, che il Comune acquisirà d'ufficio;

Nel caso a), si provvederà alla rideterminazione dell'agevolazione spettante.
Nel caso b), in caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge 98/2013, art. 31, commi 3-bis e 8). Si rammenta che l'erogazione del contributo ai privati richiedenti è subordinata al versamento da parte dello Stato al Comune delle relative risorse.

Il contributo, pur in presenza di regolare documentazione, non potrà essere erogato qualora:

- vi fossero problemi con le dichiarazioni antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011;
- la soglia del de minimis dovesse essere superata.

Art. 9 – CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando;
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.

Art. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Per informazioni e chiarimenti in merito al bando rivolgersi agli uffici comunali al numero 0163 – 77287 e-mail: rassa@cert.ruparpiemonte.it o rassa@ruparpiemonte.it.

COMUNE DI RASSA

Art. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rassa.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza va presentata al Comune di Rassa contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Rassa.
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Rassa che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

COMUNE DI RASSA Prov. di Vercelli

Il Sindaco
Michele BARBAGLIA